



## Semplificata la prescrizione degli oppiacei

**Data** 17 giugno 2009  
**Categoria** professione

In attesa di una revisione del Testo unico, il Viceministro Prof. Ferruccio Fazio ha emanato oggi un'Ordinanza che iscrive temporaneamente alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D del Testo unico e conseguentemente ne semplifica la prescrizione.

Ancora oggi in Italia è difficile accedere ai farmaci per combattere il dolore. Queste difficoltà ci pongono agli ultimi posti in Europa per le prescrizioni dei farmaci oppiacei che servono a combattere il dolore e le sofferenze, cui sono costretti milioni di italiani colpiti da gravi malattie come il cancro, ma anche da patologie croniche e invalidanti o comunque da gravi traumi, etc.

Una delle cause che rendono difficile l'accesso alla terapia del dolore è l'obbligo, previsto dal Testo unico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope di cui al DPR 309 del 1990, di utilizzo di un ricettario speciale per la prescrizione di medicinali analgesici oppiacei per un gran numero di preparazioni medicinali contenenti antidolorifici.

In attesa di una revisione del Testo unico, il Viceministro Prof. Ferruccio Fazio, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha emanato oggi un'Ordinanza che iscrive temporaneamente alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D del Testo unico.

L'Ordinanza del 16 giugno 2009 entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rimane vigente fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico o comunque non oltre i dodici mesi. Nell'Ordinanza stessa viene ribadita la necessità di una revisione sistematica del Testo unico.

L'iscrizione delle composizioni in Tabella II sezione D rende più semplice la prescrizione di alcuni farmaci oppiacei, consentendo al medico di utilizzare il ricettario normale anziché quello speciale ed eliminando così le difficoltà burocratiche che spesso scoraggiano tali prescrizioni.

Le composizioni medicinali, per le quali viene temporaneamente adottata la ricetta semplice, sono tutte composizioni ad uso diverso da quello parenterale, utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine. Sono esclusi i medicinali indicati nella terapia della disassuefazione degli stati di tossicodipendenza.

Le composizioni temporaneamente iscritte nella sezione D della Tabella II sono:

composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;

composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;

composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

In precedenza erano state introdotte limitate modifiche alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative ad alcune preparazioni contenenti codeina o ossicodone.

**Fonte:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali